

Data Act, cosa cambia in Ue per lo scambio e il controllo dei dati industriali

Dal 12 settembre 2025 il Data Act ridefinisce in Ue l'accesso e il controllo dei dati industriali generati da prodotti connessi. Introduce regole su condivisione IoT, clausole contrattuali, switching cloud, interoperabilità e tutela da accessi illeciti. Imprese e fornitori devono adeguare prodotti, contratti e processi

(Fonte: <https://www.agendadigitale.eu/> 27 febbraio 2026)



Dal 12 settembre 2025 l'Europa ha cambiato le regole sui dati industriali. Con il [Data Act](#), l'UE introduce un nuovo quadro normativo che garantisce **accesso, portabilità e controllo** dei dati generati da macchine e dispositivi connessi, promuovendo **innovazione, concorrenza leale** e una distribuzione più equa del valore nell'**economia dei dati**. Ma vediamo di che si tratta.

Indice degli argomenti

- [Che cosa cambia con il Data Act](#)
- [I nove capi del regolamento e gli effetti extraterritoriali](#)
- [Condivisione IoT nel Data Act: diritti di accesso e portabilità](#)
 - [Progettazione dei prodotti connessi e scadenze di conformità](#)
- [Nel settore industriale, il Data Act oltre i dati grezzi](#)
- [Opportunità, guardrail e contratti tra utenti e fornitori](#)
- [Prepararsi al Data Act: checklist di conformità per aziende e cloud](#)
 - [Inventario e classificazione dei dati generati](#)
 - [Access by design e adeguamenti tecnici](#)
 - [Contratti, termini e clausole](#)
 - [Segreti commerciali e misure di tutela](#)

- [Trasparenza e gestione delle richieste clienti](#)
- [Cloud switching e interoperabilità](#)
- [Impatto sull'industria europea e prospettive di lungo periodo](#)
- [Conclusione e prossimi passi operativi](#)

Che cosa cambia con il Data Act

Il **Data Act** rafforza il potere dei **consumatori** e delle **imprese**, offrendo loro un maggior **controllo** sui dati generati dai **dispositivi connessi** - dai veicoli alle **smart TV** fino ai **macchinari industriali** - e favorendo un **ecosistema europeo dei dati** maggiormente equo e competitivo.

La normativa rende possibile uno **scambio sicuro ed efficiente** dei dati industriali imponendo che i dispositivi immessi sul mercato UE siano progettati per facilitarne la **condivisione**, oltre a: **ampliare la libertà di scelta** dei consumatori; garantire alle imprese l'**accesso ai dati operativi** delle attrezzature; consentire il **passaggio agevole** tra provider cloud; vietare **pratiche contrattuali** che ostacolano la circolazione dei dati.

I nove capi del regolamento e gli effetti extraterritoriali

Seguendo le disposizioni generali (Capo I), che definiscono l'**ambito del regolamento** e i **termini chiave**, il Data Act si articola in **nove capi** che intervengono su aspetti chiave, quali:

Capo II - Condivisione dei dati business-to-business e business-to-consumer nel contesto dell'IoT - Gli utenti di oggetti IoT possono accedere, utilizzare e trasferire dati che co-generano attraverso l'uso di un **prodotto connesso**.

Capo III - Obblighi per i titolari dei dati tenuti a mettere a disposizione i dati a norma del diritto dell'unione - Esso chiarisce le **condizioni di condivisione** dei dati ovunque un'azienda sia obbligata per legge, incluso tramite il Data Act, a condividere dati con un'altra impresa.

Capo IV - Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a un'altra impresa- Si tratta di disposizioni che proteggono tutte le imprese, in particolare le **PMI**, contro le **clausole contrattuali ingiuste** imposte a loro.

Capo V - Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali (condivisione dei dati tra aziende e governi) - Gli enti del **settore pubblico** saranno in grado di prendere decisioni maggiormente basate su **evidenze**, in determinate situazioni di **eccezionale necessità**, attraverso misure per accedere a determinati dati detenuti dal settore privato.

Capo VI - Passaggio tra servizi di elaborazione dati - I fornitori di servizi **cloud** e **edge computing** devono soddisfare i requisiti minimi per facilitare l'**interoperabilità** e abilitare lo **switching**.

Capo VII - Accesso governativo e trasferimento internazionali di dati non personali - I dati **non personali** conservati nell'UE sono protetti contro richieste di accesso **illegali** da parte di governi stranieri.

Capo VIII - Interoperabilità - I partecipanti agli **spazi dati** devono soddisfare criteri per permettere ai dati di fluire all'interno e tra gli spazi dati. Un repository UE stabilirà **standard e specifiche** rilevanti per l'interoperabilità cloud.

Capo IX - Attuazione ed esecuzione della legge - Gli Stati membri devono designare una o più **autorità competenti** per monitorare e far rispettare la Legge sui dati. Inoltre, quando sono designate più autorità, deve essere nominato un '**coordinatore dati**' che funga da punto di contatto unico a livello nazionale.

È doveroso evidenziare che il **Data Act** ha una **portata extraterritoriale** e si applica a qualsiasi fornitore che offra servizi di elaborazione dati a clienti all'interno dell'UE, o che offra prodotti sul mercato UE, indipendentemente da dove si trovi il fornitore stesso. Ovvero: anche le **aziende non UE** in ambito dovranno conformarsi.

Condivisione IoT nel Data Act: diritti di accesso e portabilità

Come definito nel Capo II, gli utenti di oggetti IoT possono accedere, utilizzare e trasferire i **dati generati** dai prodotti o servizi connessi. Ne consegue che i fornitori devono renderli disponibili **gratuitamente** e in formati **leggibili dalle macchine**.

Sono inclusi **dati grezzi** o minimamente elaborati; mentre restano esclusi i **dati inferiti o arricchiti** (come le previsioni dell'IA) che i fornitori possono comunque offrire come servizio a pagamento.

Progettazione dei prodotti connessi e scadenze di conformità

Dal **12 settembre 2026**, tutti i nuovi prodotti e servizi connessi immessi sul mercato UE devono essere progettati per assicurare **accesso diretto, sicuro e strutturato** ai dati.

Nel settore industriale, il Data Act oltre i dati grezzi

Nel settore industriale, quasi tutti i **macchinari** trasmettono **dati operativi** al produttore. Fino ad ora, l'accesso da parte degli utilizzatori era complesso, spesso vincolato a **ecosistemi proprietari** o a integrazioni costose e non allineate alle reali necessità aziendali.

Il **Data Act** cambia radicalmente questo scenario: le aziende, garantendo l'**accessibilità** ai dati generati da macchina, possono combinarli, analizzarli e integrarli su più sistemi, abilitando sia una **visibilità end-to-end** sia decisioni rapide e processi ottimizzati.

Inoltre, quando i **dati grezzi** sono disponibili senza ostacoli tecnici o contrattuali, diventa più semplice costruire architetture moderne, sviluppare servizi digitali avanzati, oltre a trasformare i dati in **insight** immediatamente utilizzabili.

Opportunità, guardrail e contratti tra utenti e fornitori

Le opportunità del Data Act

Il **Data Act** apre a un modello aperto di **scambio dei dati industriali** in grado di stimolare l'innovazione e la competitività; mentre i fornitori sono incoraggiati a creare **valore** tramite servizi e non attraverso il controllo esclusivo dei dati.

Di fatto, il **Data Act**, pur non imponendo requisiti specifici di latenza, rende fondamentale stabilire contrattualmente **tempi e modalità** di consegna dei dati, così da supportare casi d'uso, quali: [manutenzione predittiva](#), ottimizzazione dei processi e analisi avanzate.

Inoltre, i contratti di approvvigionamento dovrebbero garantire esplicitamente l'**accesso ai dati operativi minimi** necessari per un monitoraggio e un'ottimizzazione efficaci.

Tale principio è rafforzato dal Capo II, Articolo 3 del Data Act che impone che tutti i prodotti collegati ed i servizi correlati - messi sul mercato UE dopo il **12 settembre 2026** - debbano essere progettati per garantire che tali dati ed i relativi **metadati** siano sicuri e liberamente accessibili agli utenti in un formato **strutturato e leggibile da macchina**.

Ancora, i fornitori di macchinari e servizi non possono utilizzare i dati per costruire o migliorare un **prodotto o servizio concorrente**, a meno che il fornitore originale non dia il consenso.

Tali **guardrail** sono progettati per costruire fiducia e garantiscono che gli utenti possano beneficiare della condivisione dei dati con terze parti, evitando **concorrenza sleale** o abusi.

I produttori avranno tempo fino a **settembre 2026** per adeguare i dispositivi immessi sul mercato prima del 2025. Per tutti i nuovi prodotti connessi, invece, l'obbligo di conformità al **Data Act** è scattato a partire dal **12 settembre 2025**.

Prepararsi al Data Act: checklist di conformità per aziende e cloud

Consigli pratici per prepararsi alla conformità al Data Act

Adattarsi al **Data Act** richiede tempo e un coordinamento organizzativo, oltre che investimenti e una **pianificazione strategica** chiara. Di seguito alcuni passaggi pratici da seguire:

Inventario e classificazione dei dati generati

Mappare i flussi di dati - Iniziare con un **inventario approfondito** dei dati che i prodotti e servizi generano e raccolgono attualmente, oltre a identificare dove sono conservati, chi ha accesso ad essi, verificando altresì se si tratta di **dati personali o non personali**.

Di fatto, è necessario distinguere tra dati che rientrano nel **mandato di condivisione** del Data Act (essenzialmente, dati grezzi o di utilizzo minimamente elaborati) e altre informazioni che potrebbero essere considerate derivate o fuori ambito o quando il [GDPR](#) negherebbe la condivisione/accesso.

È importante avere una mappa chiara dei dati per determinare esattamente cosa l'azienda deve rendere disponibile e cosa no, una volta che la legge si applica.

Access by design e adeguamenti tecnici

Valutare il design del prodotto e i sistemi IT (integrato nel “access by design”) - Si deve controllare se i prodotti ed i servizi digitali esistenti supportino l'**accesso diretto e sicuro** dei dati.

Potrebbe essere necessario dover aggiornare **firmware**, interfacce software o sistemi **back-end** per abilitare un'esportazione o un'**API** di dati sicura a cui gli utenti possono accedere.

Inoltre, è necessario assicurarsi che i dati possano essere forniti in **tempo reale** e in un formato standard che utenti o servizi terzi possano utilizzare facilmente.

Contratti, termini e clausole

Rivedere contratti e termini di servizio - È necessario passare al vaglio contratti con clienti, licenze e termini di servizio per individuare eventuali **clausole** che limitano l'accesso o la condivisione dei dati: secondo il Data Act, molte di queste disposizioni sono, infatti, **inapplicabili** e, in alcuni casi, illegali e, pertanto, devono essere rimosse o modificate.

Segreti commerciali e misure di tutela

Sviluppare una strategia per proteggere i segreti commerciali - Il Data Act consente di adottare misure per salvaguardare la **riservatezza** e i segreti commerciali quali, ad esempio: accordi di **non divulgazione** quando si condividono dati con terzi; definizione dell'ambito d'uso (la legge già impone limiti che possono essere rafforzati mediante clausole contrattuali); accesso solo tramite canali sicuri e controllati (come un'API o un portale sicuro con **MFA** e crittografia).

In casi estremi, se si crede che condividere un particolare dataset esponga, inevitabilmente, un segreto commerciale fondamentale, la legge consente di **rifiutare la divulgazione**, ma solo se nessuna garanzia potrebbe realisticamente prevenire il danno.

Anche in quel caso, è necessario giustificare questo rifiuto ai regolatori. In definitiva, bisogna essere proattivi: capire come poter soddisfare le richieste di condivisione dati in modo da non rivelare la **proprietà intellettuale** o i segreti industriali, oltre a documentare queste decisioni e protocolli.

Trasparenza e gestione delle richieste clienti

Preparare le comunicazioni con i clienti - Il Data Act impone **trasparenza** fin dalla fase di vendita o dalla firma del contratto: i clienti devono essere informati su quali dati vengono generati, in che formato sono disponibili e come possono accedervi.

Ciò richiede comunicazioni chiare (manuali, schede prodotto, **FAQ**), team commerciali e di assistenza formati sui nuovi diritti degli utenti e l'attivazione di procedure e portali dedicati per gestire le richieste di accesso e condivisione dei dati.

Cloud switching e interoperabilità

Evitare il lock-in dei [servizi cloud](#) o software - I fornitori di servizi di elaborazione dati (i.e. **cloud hosting**, piattaforma **SaaS**, ecc.) devono verificare i termini del servizio e la configurazione tecnica per individuare barriere alla **portabilità** dei clienti.

I contratti a lungo termine con lock-in rigidi, alte penalità di risoluzione o formati dati **proprietary** che rendono difficile l'esportazione, dovranno essere tutti ripensati.

Pertanto, è necessario implementare o rafforzare strumenti di **esportazione dei dati** che consentano ai clienti di recuperarli in formati standard. I costi di cambio fornitore dovranno essere limitati ai soli **oneri reali** della transizione, considerando che dal **gennaio 2027** lo switching dovrà essere gratuito.

Ancora, è consigliabile rendere i sistemi più **interoperabili**, adottando standard industriali o **API** per lo scambio dei dati. Rendere semplice l'uscita dei clienti può sembrare controintuitivo, ma è ormai una necessità legale e, se ben gestita, può trasformarsi in un **vantaggio competitivo**.

Impatto sull'industria europea e prospettive di lungo periodo

Come il Data Act influenzerà l'industria europea

Il **Data Act** è destinato ad avere un impatto di lungo periodo sull'industria europea, considerando che:

Favorirà un modello di governance dei dati più **interoperabile**.

Ridurrà le **asimmetrie informative** tra produttori e utilizzatori.

Abiliterà analisi avanzate in **tempo reale**.

Inoltre, la possibilità di integrare i dati provenienti da macchine di diversi fornitori accelererà l'**innovazione**, la competitività e la nascita di ecosistemi economici condivisi.

Ancora, nel lungo termine, la disponibilità di dati industriali interoperabili potrà generare una **trasformazione sistemica**, abilitando supply chain più resilienti, modelli di business basati sui dati e piattaforme industriali condivise in grado di rafforzare il **posizionamento dell'UE** nell'economia globale del dato.

Conclusione e prossimi passi operativi

Conclusione

Il **Data Act** segna un cambio di paradigma nella governance dei dati industriali: il controllo esclusivo lascia spazio a diritti chiari e tutelati di **accesso**, di **utilizzo** e di **condivisione** in capo agli utenti.

Per le imprese ciò significa adeguare prodotti, contratti e processi, ma anche cogliere un'opportunità strategica: trasformare la **conformità normativa** in un vantaggio competitivo.

Il fattore tempo è decisivo. Pertanto, mappare i **flussi informativi**, adeguare sistemi e i processi e preparare i team interni è quanto mai essenziale, non solo per evitare **sanzioni**, ma anche per cogliere le opportunità dell'economia europea dei dati.